



Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (da ora in avanti “decreto legislativo”), e successive modificazioni, recante “Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, ed in particolare l'art. 13;

VISTO il proprio decreto del 25 maggio 2015, recante “Modalità tecniche per il sostegno alla produzione e distribuzione cinematografica”, ed in particolare l'articolo 2, comma 4;

VISTO il proprio decreto del 25 maggio 2015, recante “Procedure e modalità per il riconoscimento e la valutazione dell'interesse culturale delle opere cinematografiche”;

RITENUTO di dover definire, per l'esercizio finanziario 2015, le tipologie di film cui è possibile assegnare la qualifica di film di interesse culturale e le tipologie di film per i quali, ai fini della valutazione della qualifica di interesse culturale, non debba essere applicato il criterio relativo alla qualità dell'apporto artistico del regista e dello sceneggiatore, nonché degli altri parametri indicati all'articolo 8, comma 2, lettera d) del decreto legislativo;

Sentita la Consulta dello Spettacolo, sezione cinema, nella seduta del 17 giugno 2015;

Sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative

DECRETA:

Articolo 1

(Tipologie di film ammesse al riconoscimento della qualifica di film di interesse culturale)

1. Nell'esercizio finanziario 2015 il riconoscimento della qualifica di interesse culturale e l'attribuzione del contributo economico previsto all'articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, è disposta nei modi e con i limiti previsti nel medesimo decreto legislativo e nel decreto ministeriale 25 maggio 2015 recante “modalità tecniche per il sostegno alla produzione e distribuzione cinematografica”, per le tipologie di film definite all'articolo 1, comma 2, del citato decreto ministeriale, ai quali non sia attribuita la qualifica di film con elevate potenzialità commerciali indicata al medesimo articolo 1, comma 2, lettera n) del citato decreto.

Articolo 2

(Riparto delle risorse disponibili fra le diverse tipologie di film)

1. Le risorse disponibili per le finalità previste dall'articolo 13 del decreto legislativo sono quantificate, per l'esercizio finanziario 2015, in euro 25.350.000,00 e sono così ripartite:
 - a) per i progetti filmici di lungometraggio a cui è stata attribuita la qualifica di interesse culturale, diversi da quelli indicati nella successiva lettera b): Euro 15.000.000,00;



Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo

- b) per progetti filmici di lungometraggio e cortometraggio realizzati da giovani autori: Euro 6.000.000,00;
- c) per progetti filmici di cortometraggio non realizzati da giovani autori indicati nella precedente lettera b): Euro 900.000,00;
- d) per le opere prime e seconde non realizzate da giovani autori ai sensi della precedente lettera b): Euro 3.000.000,00
- e) per lo sviluppo di sceneggiature originali: Euro 450.000,00;

Articolo 3

(Applicazione del criterio relativo alla qualità dell'apporto artistico del regista e dello sceneggiatore e degli altri parametri indicati all'articolo 8, comma 2, lettera d) del decreto legislativo)

1. Per le opere prime e seconde, le opere realizzate da giovani autori e i cortometraggi, ai fini del riconoscimento dell'interesse culturale, non si applica il criterio relativo alla qualità dell'apporto artistico del regista e dello sceneggiatore, nonché degli altri parametri indicati all'articolo 8, comma 2, lettera d) del decreto legislativo.
2. Nell'ambito dei film di lungometraggio previsti nel precedente articolo 2, comma 1, lettera a), per i film di ricerca e i film di animazione, come definiti all'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 25 maggio 2015 recante "modalità tecniche per il sostegno alla produzione e distribuzione cinematografica", non si applica il criterio relativo alla qualità dell'apporto artistico del regista e dello sceneggiatore, nonché degli altri parametri indicati all'articolo 8, comma 2, lettera d) del decreto legislativo. Pertanto, nell'ambito delle risorse stanziare per i film di lungometraggio, previsti al comma 1, lettera a) dell'articolo precedente, per ogni sessione deliberativa, una quota complessiva pari al 20 per cento delle risorse disponibili è riservata ai film di ricerca e ai film di animazione. Tale riserva non si applica qualora nella singola sessione deliberativa non fossero presentati progetti filmici rientranti nelle tipologie individuate al comma precedente, ovvero nel caso in cui i progetti filmici rientranti nelle tipologie individuate al comma 2 del presente articolo non abbiano ottenuto il riconoscimento dell'interesse culturale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo.
3. Il medesimo progetto filmico può concorrere ad una sola delle categorie previste all'articolo 2 del presente decreto

Il presente decreto sarà sottoposto ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato con evidenza nel sito web della Direzione generale.

IL MINISTRO



Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con il presente schema di decreto ministeriale si intende dare attuazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 4, del decreto ministeriale 25 maggio 2015 recante "disposizioni per il sostegno alla produzione e distribuzione cinematografica".

Con il provvedimento si stabiliscono, nell'ambito dei film indicati all'art.1, comma 2, lettere b), c), d) (lungometraggi, opere prime e seconde e cortometraggi), le tipologie di film, fra quelle definite nello stesso decreto a cui è possibile attribuire, nel corso del presente esercizio finanziario (2015), il riconoscimento dell'interesse culturale e, dunque, deliberare eventualmente i contributi disciplinati dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 e dal citato decreto ministeriale 25 maggio 2015 recante "disposizioni per il sostegno alla produzione e distribuzione cinematografica".

In base all'**articolo 1** del provvedimento, il riconoscimento della qualifica di interesse culturale l'attribuzione dell'eventuale contributo economico è disposta per:

- film realizzati da giovani autori;
- film realizzati da giovani produttori;
- film di animazione, film per ragazzi;
- film indipendenti;
- film di ricerca;
- film realizzati in co-produzione maggioritaria italiana;
- film realizzati in co-produzione minoritaria italiana.

Restano esclusi, ai sensi del medesimo articolo, i film ai quali sia stata attribuita la qualifica di film con elevate potenzialità commerciali, come definiti all'art. 1, comma 2, lettera n) del citato decreto. Si tratta di film concepiti, strutturati ed orientati ad un'ampia platea di pubblico e, quindi, fortemente attrattivi per rilevanti investimenti di risorse finanziarie, giudicati tali dalla Commissione per la cinematografia sulla base di specifici parametri che la medesima Commissione individua, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

L'**articolo 2** stabilisce l'importo complessivo disponibile, per il corrente esercizio finanziario, in relazione a ciascuna delle suddette tipologie di film.

L'**articolo 3** prevede che per i lungometraggi opere prime e seconde, le opere realizzate da giovani autori e i cortometraggi, ai fini del riconoscimento dell'interesse culturale, non si applica il criterio relativo alla qualità dell'apporto artistico del regista e dello sceneggiatore, nonché degli altri parametri indicati all'articolo 8, comma 2, lettera d) del decreto legislativo. Si tratta di un criterio che prevede l'assegnazione al progetto filmico di un punteggio automatico



Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo

che viene calcolato in base alle tabelle allegate al decreto ministeriale 25 maggio 2015 recante “procedure e modalità per il riconoscimento e la valutazione dell’interesse culturale delle opere cinematografiche” e che rappresenta un automatismo cui è attribuito un valore incidente per il 30% sul punteggio complessivo.

Il criterio relativo alla qualità dell’apporto artistico del regista e dello sceneggiatore, nonché degli altri parametri indicati all’articolo 8, comma 2, lettera d) del decreto legislativo non si applica, inoltre, ai film di animazione ed ai film di ricerca, anch’essi definiti all’art. 1, comma 2, lettere j) e m) del d.m. 25 maggio 2015 recante “disposizioni per il sostegno alla produzione e distribuzione cinematografica”. Per tali ultime tipologie di film, conseguentemente, si viene a creare una riserva nell’ambito delle risorse stanziato per i film di lungometraggio, previsti al comma 1, lettera a) del medesimo decreto (per i quali opera, invece, il criterio automatico sopra indicato), per ogni sessione deliberativa, di una quota complessiva del 20 per cento delle risorse disponibili. Non si tratta, ovviamente, di una riserva assoluta in quanto essa non si applica qualora nella singola sessione deliberativa non fossero presentati progetti filmici rientranti nelle suddette tipologie di film, ovvero nel caso in cui i progetti filmici rientranti nelle tipologie individuate al comma 2 del presente articolo non abbiano ottenuto il riconoscimento dell’interesse culturale ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo.

Il provvedimento prevede, infine, che il progetto filmico può essere presentato per l’attribuzione della qualifica di interesse culturale e l’eventuale contributo economico per una sola delle categorie previste all’articolo 2.